

STATUTO ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLE PROVINCE DI NOVARA, DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, DI VERCELLI E DELLA VALSESIA

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 9 giugno 2010

Costituzione

Art. 1

E' costituita l'Associazione tra le Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, del Verbano Cusio Ossola, di Vercelli e della Valsesia denominata API (Associazione Piccole e Medie Industrie).

L'Associazione aderisce :

- a) alla CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - pur mantenendo la propria autonomia finanziaria, organizzativa ed amministrativa, nonché di rapporto diretto con le proprie aziende associate e risponde direttamente delle obbligazioni assunte verso la CONFAPI e verso i terzi ai sensi dell'art. 38 c.c. L'Associazione in tutte le comunicazioni adotterà la dizione "Aderente alla CONFAPI" ed il logo CONFAPI.
- b) alla Confapi Piemonte (Federazione Regionale delle Piccole e Medie Industrie del Piemonte) FEDERAPI PIEMONTE.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, libera, indipendente, si ispira a principi democratici e non persegue fini di lucro.

Sede

Art. 2

L'Associazione ha sede in Novara, Via Aldo Moro n. 1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze dell'Associazione stessa.

Finalità dell'Associazione

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di tutelare le piccole e medie industrie nelle seguenti aree: sindacale, formazione, economica, tributaria, tecnico-scientifica, ambiente, salute e sicurezza, energia, qualità e innovazione, credito e finanza, assumendone la rappresentanza unitaria nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, di qualsiasi Autorità Amministrativa e di Enti e Associazioni in Italia e all'Estero.

In particolare è compito dell'Associazione:

- a) provvedere in sede locale a concorrere alla stipulazione di appositi contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali; assistere le aziende associate nelle controversie collettive e individuali di lavoro e in ogni vertenza o questione sindacale, nonché in ogni pratica inerente alla legislazione del lavoro;
- b) fornire agli Associati la consulenza sindacale e del lavoro, sulla formazione, legale, tecnica, economica, tributaria, ambientale-ecologica, di sicurezza e per ogni altro ambito o settore di interesse per le aziende associate.

- c) contribuire ad elaborare, con i competenti Organi privati e pubblici, eventuali programmi e piani per lo sviluppo imprenditoriale;
- d) assistere tecnicamente gli associati per la costituzione di consorzi facoltativi, rappresentanze, uffici, costituiti per l'acquisto delle materie prime o per il collocamento dei prodotti sia in Italia che all'Estero;
- e) designare e nominare i propri rappresentanti negli Enti, Organi e Commissioni pubbliche e private, in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- f) promuovere tutte quelle iniziative che, oltre essere d'ausilio all'imprenditore, costituiscano guida, fattore di crescita e di affermazione delle piccole e medie industrie e del loro territorio di appartenenza;
- g) organizzare ricerche, studi, seminari, convegni e dibattiti su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale;
- h) coordinare l'attività delle sezioni di categoria; l'Associazione potrà riunire le aziende associate in Sezioni, con particolare riferimento ai vari settori merceologici, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

Ammissioni, Dimissioni, Diritti e Doveri degli Associati.

Art. 4

Possono aderire all'API le piccole e medie industrie produttrici e/o fornitrici di beni e servizi di qualunque ramo di attività, le Associazioni di impresa e loro consorzi, previo accoglimento da parte della Giunta Esecutiva.

Art. 5

L'ammissione dell'associato avviene su domanda scritta dell'interessato redatta su apposito modulo predisposto dall'Associazione.

La domanda deve contenere :

- a) l'indicazione della ragione sociale o della Ditta, dei suoi Legali Rappresentanti o titolari e delle eventuali altre persone delegate a rappresentarla nei confronti dell'Associazione.
- b) l'indicazione della Sede o degli eventuali insediamenti produttivi;
- c) la natura dell'attività economica esercitata e del settore merceologico di appartenenza;
- d) il CCNL applicato;
- e) la matricola INPS;
- f) il capitale sociale;
- g) il numero dei dipendenti;
- h) il monte retributivo lordo annuo;
- i) le coordinate bancarie;
- j) la dichiarazione di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La Giunta di Presidenza deciderà sull'accoglimento delle domande di ammissione. La decisione della Giunta esecutiva non è soggetta a reclamo, ma la domanda respinta potrà essere nuovamente presentata, con il parere favorevole di almeno cinque Associati, trascorsi almeno sei mesi. Sulla nuova domanda decide il Consiglio dei Probitviri.

Successivamente all'ammissione ogni mutamento di quanto indicato ai punti : a), b), c), d) del presente articolo dovrà essere notificato per iscritto entro 60 giorni dalle eventuali variazioni.

Con la comunicazione dell'accettazione della domanda l'imprenditore resta obbligato per un biennio dalla data di presentazione della stessa ed è tenuto al pagamento del contributo associativo che è stabilito dalla Giunta Esecutiva.

Se l'Associato non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del biennio di impegno, l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per un altro biennio e così di seguito, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Art. 6

Tutti gli associati hanno pari diritti nell'ambito dell'Associazione e assumono i medesimi obblighi nei suoi confronti.

In particolare:

- a) hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale con piena facoltà di parola e con diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa;
- b) di formulare proposte per l'attività dell'Associazione;
- c) di ottenere l'assistenza dall'associazione nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto;
- d) la qualità di associato, così come gli obblighi contributivi ad essa collegati, non sono trasferibili a terzi, né gli associati hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- e) l'esercizio dei diritti sociali spetta solo agli Associati in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 7

Gli associati hanno il dovere:

- a) di fornire all'Associazione tutti gli elementi che ad essa occorrono per l'attuazione degli scopi per cui è stata costituita. Tali comunicazioni rimarranno riservate sotto la personale responsabilità dell'Associazione stessa per mezzo degli incaricati nominati;
- b) non porre in essere attività in contrasto con i fini istituzionali dell'Associazione;
- c) di osservare scrupolosamente le norme del presente statuto e la disciplina dell'Associazione;
- d) di comunicare eventuali variazioni della ragione sociale, della forma giuridica, della sede legale, secondo quanto previsto dall'art. 5;
- e) di comunicare i dati per il calcolo della quota annua su specifica richiesta dell'Associazione stessa;
- f) di corrispondere la quota di adesione, riconoscendo all'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro di Novara.

Versamento quota

Art. 8

Gli Associati sono tenuti a versare annualmente una quota all'Associazione che è calcolata nella misura e con le modalità stabilite dagli organi competenti dell'Associazione. Gli Associati sono obbligati a versare le quote associative secondo la periodicità e i termini stabiliti e a rispettare le eventuali variazioni che gli organi direttivi riterranno opportuno decidere. L'Associato dimissionario è comunque tenuto al versamento della quota, così come deliberata dal Consiglio Direttivo, fino al momento dell'effettiva risoluzione del rapporto con l'Associazione.

La quota sociale è versata nelle casse dell'Associazione ed è intrasmissibile ai terzi tranne che nei casi di sostituzione oggettiva per cessione d'Azienda o mortis causa.

Scioglimento rapporto associativo

Art. 9

Lo scioglimento del rapporto associativo e la conseguente perdita della qualità di associato può avvenire per :

- a) recesso;
- b) cessazione regolarmente accertata dell'attività di impresa;

c) esclusione.

Il recesso così come stabilito dall'art. 5 deve essere comunicato mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell'Associazione e l'associato receduto sarà comunque tenuto a corrispondere all'Associazione le quote dovute fino al termine del biennio, nel corso del quale il recesso viene esercitato. Il recesso determina la decadenza dei rappresentanti dell'azienda associata da qualsiasi carica di rappresentanza dell'Associazione. La comunicazione di recesso non può essere presentata dall'Associato non in regola con i versamenti della quota associativa.

La comprovata cessazione dell'attività per chiusura, produce lo scioglimento del rapporto associativo e fa decadere dall'obbligo del contributo dovuto.

La messa in liquidazione dell'impresa, la fusione e l'eventuale assoggettamento della stessa alla procedura di amministrazione controllata, non costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo, sin tanto che permanga un'attività produttiva.

L'esclusione dell'associata può essere proposta in qualsiasi momento dal Presidente, da qualunque associato e da chiunque ne abbia interesse con motivato esposto.

In tale caso la Giunta deciderà sulla richiesta di esclusione solo dopo aver sentito il proponente e l'associato di cui è proposta l'esclusione.

L'esclusione dall'Associazione è inoltre deliberata dalla Giunta in caso di gravi inadempienze dell'associato agli obblighi fissati dall'art. 7 del presente Statuto e inoltre per fatti che ledano lo spirito associativo ovvero gettino discredito sulla stessa Associazione.

La Giunta delibera sull'esclusione con voto segreto e con una maggioranza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ dei suoi membri.

Contro la deliberazione della Giunta che decreta l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da proporsi, a pena di decadenza, mediante invio al Presidente di detto Collegio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente una sintetica esposizione delle ragioni del ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il Collegio deciderà nel termine dei successivi 30 giorni.

L'associato che perde tale sua qualità per una qualsiasi delle cause di scioglimento del rapporto associativo indicate, non può pretendere alcun rimborso delle quote versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art. 10

Sono Organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta di Presidenza;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio dei Probiviri;
- g) Il Gruppo Giovani Imprenditori;
- h) Il Gruppo API Donna
- i) Le Categorie.

Assemblea

Art. 11

L'Assemblea degli associati è sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Le sue deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano gli Associati.

Art 12

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare i verbali dell'Assemblea ordinaria precedente;
- b) fissare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi stabiliti nello Statuto ed in particolare, in armonia con gli indirizzi generali della CONFAPI, le linee di attuazione della politica economica, sindacale e sociale;
- c) approvare il rendiconto economico e finanziario;
- d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo salvo i membri di diritto;
- e) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- g) deliberare in ordine a qualunque argomento sia ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva.

Art.13

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote, eccetto coloro che hanno presentato comunicazione di recesso o rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 9 del presente Statuto.

E' facoltà degli associati farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche con semplice lettera timbrata dall'azienda delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di altri due associati.

Il Presidente degli scrutatori verificherà i poteri di voto e la regolarità delle deleghe. L'assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione o da 1/5 degli associati in regola, con la precisazione degli argomenti da discutere, con 8 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita, mediante l'invio a mezzo raccomandata e/o fax e/o e-mail della convocazione. Nella convocazione devono essere indicati luogo, giorno, ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

Per fatti di eccezionale gravità l'Assemblea degli associati può essere convocata anche dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un Vice Presidente o da altro Consigliere nominato dal Presidente dell'Associazione tra i vari Consiglieri. Il Presidente nominerà il Segretario dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano rappresentati la metà più uno degli associati. Nel caso che la prima convocazione andasse deserta, tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati in regola con il versamento dei contributi associativi.

In tutti i casi l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art.15

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione e/o dal Consiglio Direttivo e delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione.

Essa è validamente costituita in ordine alle modifiche statutarie in prima convocazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati

presenti o rappresentati in regola con il versamento dei contributi associativi. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

E' inoltre validamente costituita, in ordine allo scioglimento e alla fusione per incorporazione dell'Associazione, con la presenza in prima convocazione di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti comunque aventi diritto al voto e senza facoltà di delega. Inoltre qualora e nel solo caso in cui le modifiche statutarie derivassero da adempimenti normativi obbligatori per le Associazioni sindacali e/o di categoria o da un recepimento di modifiche ex Statuto Confapi o Federapi, l'Assemblea straordinaria sarà sempre sia in prima che in seconda convocazione validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di associati presenti, in regola con il versamento dei contributi associativi e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 16

L'Assemblea delibera per alzata di mano, per appello nominale o per schede segrete. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione da adottare per le singole delibere. In ogni caso il voto per l'elezione delle cariche sociali e per qualunque deliberazione riguardante i singoli Associati dovrà essere espresso per schede segrete, secondo quanto previsto dal regolamento per le operazioni di elezione e scrutinio degli organi associativi.

Art. 17

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale su apposito registro firmato dal Presidente e dal Segretario. Il registro sarà conservato presso la sede dell'Associazione e potrà essere consultato, previa richiesta scritta dagli Associati.

Consiglio Direttivo

Art.18

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione, il funzionamento e l'ordinamento dell'Associazione, con i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio è composto da non più di 20 consiglieri eletti dall'Assemblea, tra cui il Presidente dell'Associazione, nonché quali membri di diritto, dal Past President, da tutti i Presidenti delle Categorie dell'Associazione e dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e dalla Presidente di API Donna. Sono eleggibili alla carica di consiglieri solamente i titolari o legali rappresentanti di aziende associate. Nessuna azienda potrà essere rappresentata in Consiglio da più persone. I membri eleggibili del Consiglio Direttivo dovranno essere espressione delle varie categorie di Associati, secondo un criterio di proporzione rapportato alla percentuale di rappresentatività in API per numero di dipendenti e per numero di aziende associate. Le operazioni di elezione dei componenti gli organi associativi sono disciplinate dal regolamento per le elezioni e gli scrutini.

Art. 19

I Consiglieri cessano dalla loro carica per morte, rinuncia, decadenza, dimissioni, morosità o perdita della qualità di Associato. Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, da accertarsi dal Collegio dei Probiviri, decade dalla carica e verrà sostituito dal Consiglio con altro rappresentante della stessa categoria, secondo le preferenze espresse nell'ultima elezione e quindi tra i votati e non eletti della categoria, su parere conforme del Presidente della categoria. Il Consigliere che rinunci alla carica verrà parimenti sostituito con le modalità di cui sopra. La rinuncia e la decadenza hanno effetto dal momento della sostituzione, qualora vi siano i presupposti per la stessa.

In caso di mancanza di eletti della Categoria non vi sarà sostituzione.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta al Presidente stesso di almeno 6 dei suoi componenti. Il Presidente si impegna ad accogliere tale richiesta e a convocare il Consiglio entro 30 giorni, fatto salvo i periodi di chiusure collettive dell'Associazione. Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata e/o fax e/o mail inviato/i almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione oppure in caso di urgenza con fax e/o mail trasmesso almeno quattro giorni prima, purchè si possa provare che tutti i membri del Consiglio hanno ricevuto tempestivamente la comunicazione. Il Consiglio deve comunque essere convocato almeno una volta ogni sei mesi. Il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto verbale da parte del Direttore dell'Associazione o di un suo delegato.

Art. 21

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) convocare su proposta del Presidente o per fatti di eccezionale gravità le Assemblee degli Associati;
- 2) esaminare la relazione annuale ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- 3) eleggere fra i propri membri eletti il Presidente dell'Associazione e tutti i componenti elettivi degli organi dell'Associazione per i quali non è diversamente disposto;
- 4) ratificare l'ammontare dei contributi associativi secondo quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva;
- 5) deliberare in ordine agli atti che implicano mutamenti patrimoniali, alle spese che impegnino il bilancio per più di un triennio e in ordine a tutti gli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'ultimo rendiconto economico e finanziario approvato;
- 6) approvare i regolamenti relativi alle elezioni e al funzionamento dei vari organi dell'Associazione, su proposta della Giunta Esecutiva;
- 7) deliberare su qualsiasi argomento che gli venga sottoposto dalla Giunta Esecutiva o sul quale venga richiesto di esprimersi, con parere vincolante per la Giunta Esecutiva, da almeno un terzo degli Associati;
- 8) promuove ricerche, discussioni ed azioni di interesse collettivo, in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- 9) revocare Presidente, con mozione di sfiducia approvata da almeno 20 componenti del consiglio medesimo. Tale numero sarà ridotto proporzionalmente qualora i membri del Consiglio non fossero complessivamente 16 più il Presidente dell'Associazione, più il Past President più gli otto Presidenti delle categorie, più il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.
- 10) ratificare eventuali provvedimenti urgenti presi dalla Giunta Esecutiva.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo sarà validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e con 1/3 dei suoi componenti in II° convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle sedute del Consiglio e della Giunta è obbligatoria la presenza del Presidente dell'Associazione, fatto salvo assenze dovute a situazioni gravi e inderogabili. In tal caso, per tali sedute sarà sostituito da uno dei 2 Vice Presidenti.

Art. 23

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui si rendesse vacante la maggioranza dei Consiglieri in carica l'Assemblea provvederà al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Giunta di Presidenza

Art. 24

La Giunta di Presidenza o Esecutiva è composta da 9 membri, di cui 5 di diritto e 4 eletti.

Sono membri di diritto il Presidente pro-tempore dell'Associazione, i 2 Presidenti delle categorie più rappresentative, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e la Presidente di API Donna.

Gli altri membri sono scelti dal Presidente dell'Associazione in numero di 4 dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei consiglieri eletti.

I componenti la Giunta Esecutiva durano in carica 3 anni.

Art. 25

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti o di almeno dieci membri del Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva è convocata a mezzo telegramma e/o fax e/o mail trasmessi almeno due giorni prima della riunione. La Giunta sarà validamente costituita quando sia presente sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni queste sono prese a maggioranza assoluta dei componenti. Non è ammesso voto per delega. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art 26

Compiti della Giunta Esecutiva sono :

- 1) coadiuva il Presidente nella esplicazione del suo mandato;
- 2) cura i rapporti con la Confapi, con le altre organizzazioni di categorie o territoriali ed amministra l'Associazione;
- 3) redige per il Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario che assume la forma di un bilancio a sezioni contrapposte e che deve dimostrare con chiarezza e precisione il risultato della gestione che potrà essere un avanzo o un disavanzo di esercizio sociale;
- 4) provvede all'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- 5) delibera sulle domande di Associazione e sulla assegnazione delle aziende alle singole Categorie;
- 6) delibera i provvedimenti disciplinari e di espulsione nei riguardi degli associati, sentito il Collegio dei Probiviri;
- 7) per motivi di eccezionale urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo; le delibere e gli atti a ciò inerenti verranno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo entro un mese. In caso di non ratifica del Consiglio Direttivo, quest'ultimo prenderà gli opportuni provvedimenti;
- 8) propone la nomina e la revoca del Direttore dell'Associazione;
- 9) coordina e istruisce gli argomenti da portare all'esame del Consiglio Direttivo;
- 10) delibera le azioni necessarie per il conseguimento degli scopi statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- 11) determina le nuove categorie di imprese previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- 12) determina la misura e le modalità di pagamento delle quote di associazione, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Art. 27

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e di resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti, previa delibera della Giunta di Presidenza, di cui all'art. 24. Convoca la Giunta di Presidenza, il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 18 e le Assemblee degli Associati, coordina l'attività dell'Associazione. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Dura in carica 3 anni.

Il Presidente nomina il Direttore dell'Associazione su proposta della Giunta Esecutiva e ne determina il trattamento economico.

Il Presidente assume i funzionari, gli impiegati di concetto e d'ordine scegliendoli tra persone che diano affidamento di garanzia, di capacità, moralità e che non rappresentino aziende associate.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, pertanto in sede di Assemblea, con il voto della maggioranza più uno degli aventi diritto, nel caso non venga raggiunto tale quorum si procederà ad un ballottaggio fra i due nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi. Nel ballottaggio prevarrà il nominativo che supererà l'altro. In caso di schede bianche e/o nulle o altre ipotesi tali da identificare un solo candidato, che però non raggiunga il quorum della metà più uno degli aventi diritto, si procederà ad una seconda votazione nella quale il nominativo che otterrà almeno 1/3 dei voti validi sarà nominato Presidente.

Il Presidente vigila sull'osservazione dello Statuto e propone alla Giunta l'eventuale convocazione del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Federale della Confapi.

Il Presidente decade per dimissioni, per grave sentenza di condanna giudiziaria, per impedimento, interdizione. La carica di Presidente dell'API è compatibile con quella di Presidente di altre API., della CONFAPI, della CONFAPI PIEMONTE e delle sezioni territoriali e nazionali delle sezioni di categoria.

Art. 28

Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta Esecutiva, i due Vice Presidenti e se, per qualsivoglia motivo, venisse a mancare il Presidente uno di questi ultimi subentra automaticamente ad ogni funzione ed incombenza e rimane in carica sino alla prima Assemblea Ordinaria.

Ai fini della rieleggibilità tale incarico non verrà computato. Alla Giunta Esecutiva competerà la convocazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29

I Revisori dei Conti, in numeri di 3 eletti ed eventualmente 2 supplenti, durano in carica 3 anni ed eleggono al loro interno il loro Presidente, sono rieleggibili e non sono revocabili se non per giusta causa.

Essi vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Collegio dei Probiviri

Art. 30

I Probiviri, in numero di 3 eletti ed eventualmente 2 supplenti, eleggono al loro interno il Presidente e durano in carica 3 anni.

Sono deferite ad essi le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto.

La decadenza dalle cariche di cui al presente Statuto, oltrechè dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni o alle nomine, può essere proposta dal Collegio dei Probiviri per motivi gravi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Le pronunzie dei Probiviri di cui al 1° comma sono inappellabili e vincolano sia l'Associazione sia gli Associati.

Per ogni questione ad essi deferita i Probiviri stabiliscono la procedura da seguire.

Direttore

Art. 31

Il Direttore è assunto dal Presidente dell'Associazione su conforme parere della Giunta Esecutiva.

Le condizioni di nomina ed il trattamento economico sono fissati dal Presidente.

Non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche istituzionali senza autorizzazione del Presidente. In base alle istruzioni del Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dei competenti Organi Direttivi ed alla direzione dei servizi, degli uffici e del personale dipendente dell'Associazione. Interviene quale segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva, nonché quando vi sia richiesta degli altri organi o strutture costituite nell'ambito dell'Associazione. Spetta al Direttore la segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori, il quale potrà delegarla in toto o in parte a un funzionario dell'Associazione.

Categorie

Art. 32

Le aziende iscritte all'Associazione devono essere suddivise in categorie secondo il settore merceologico di appartenenza, tenuto conto di quanto indicato dall'azienda stessa in sede di domanda di ammissione.

Qualora non sia indicato in domanda il settore merceologico, la Giunta Esecutiva inserirà l'azienda nella categoria di appartenenza.

Sono costituiti le seguenti categorie:

- 1) ALIMENTARI
- 2) AUTOTRASPORTI
- 3) CHIMICI-GOMMA PLASTICA
- 4) EDILI
- 5) GRAFICI-CARTOTECNICI
- 6) METALMECCANICI
- 7) TERZIARIO (servizi all'industria)
- 8) TESSILI
- 9) VARI
- 10) SOCI AGGREGATI

Le ultime due categorie n. 9 e n. 10 non potranno rivestire cariche sociali all'interno dell'Associazione rimanendo fermo l'esercizio degli altri diritti associativi.

Fanno parte della categoria "Vari" tutte le aziende la cui attività non è specificatamente attribuibile ad una delle categorie esistenti. Fanno parte della categoria "Soci aggregati": ospedali, cliniche, aziende municipalizzate e/o statali, banche etc..

I membri delle categorie 1,2,3,4,5,6,7,8 eleggono il proprio Presidente in separate ed autonome assemblee, secondo il proprio regolamento.

Gruppo Giovani imprenditori

Art. 33

In seno all'API è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori". Nel Gruppo Giovani Imprenditori hanno facoltà di riunirsi i titolari, i legali rappresentanti, i procuratori e i soci delle aziende associate, i loro parenti e affini a condizione che svolgano attività lavorativa nelle aziende associate e non abbiano meno di 18 anni e più di 40 anni. Il Gruppo Giovani Imprenditori è disciplinato da un proprio regolamento.

La titolarità della Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori spetta al Direttore dell'Associazione che potrà delegarla in toto o in parte ad un funzionario dell'Associazione. Il Segretario del Gruppo Giovani Imprenditori assiste alle riunioni del Gruppo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente del Gruppo stesso. Il Segretario inoltre collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con l'Associazione.

Gruppo API Donna

Art. 33 bis

In seno all'API è costituito il Gruppo API Donna. Nel Gruppo hanno facoltà di riunirsi le donne imprenditrici delle aziende associate. Il Gruppo API Donna è disciplinato da un proprio regolamento.

Norme generali

Art. 34

Le cariche sociali elettive di cui al presente Statuto sono gratuite.

Art. 35

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative che gli Associati sono tenuti a versare e da tutti i beni mobili e immobili, nonché dalle partecipazioni acquistate o acquisite con le contribuzioni degli Associati che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo. E' inoltre costituito dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione e dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione stessa.

Il patrimonio dell'Associazione è alimentato dagli avanzi d'esercizio che si producono negli esercizi sociali e trova corretta rappresentazione nel rendiconto economico e finanziario.

Tale patrimonio è indisponibile ovvero non potrà essere oggetto di distribuzione neanche parziale a favore degli associati neppure per unanime volontà dei medesimi.

Art. 36

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 37

Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal Codice civile in ordine alle Associazioni non riconosciute.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 38

L'Associazione potrà cessare la sua attività secondo quanto disposto dall'art. 15 dell'Assemblea straordinaria. Nel caso di scioglimento il patrimonio sociale, secondo Deliberazione dell'Assemblea straordinaria sarà devoluto ad altra API o alla Federazione Regionale delle API Piemontesi (FEDERAPI) o alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (CONFAPI).

Approvazione

Art. 39

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dall'art.15, ha piena ed immediata validità fatta salva la continuità degli organi elettivi sino alla scadenza del mandato.